

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 174/AV4 DEL 21/03/2012**

Oggetto: Servizio fornitura ausili e presidi ortopedici a pazienti ricoverati presso i Presidi ospedalieri della Area Vasta n.4-Approvazione regolamento interno

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di approvare il testo del Regolamento interno relativo ai requisiti e le modalità organizzativo/funzionali per la fornitura di ausili e presidi ortopedici, ai pazienti ricoverati presso i Presidi ospedalieri della Area Vasta n4 di Fermo, riportato integralmente nell'Allegato A) del presente atto;
- 2 Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Area Vasta n.4
- 3 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i
- 4 Di trasmettere il presente atto alla D.M.O, per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 4
(Dr. Gianni Genga)

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

RAGIONERIA E BILANCIO:

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che da presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Il Dirigente/Responsabile
Dott. Luigi Stortini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI

Normativa di riferimento:

D.Lgvo n. 46/1997 art 11, comma 7

Presso i Presidi ospedalieri ricorre spesso la necessità, da parte del Dirigente Medico, di prescrivere l'uso di presidi o ausili ortopedici ai pazienti ricoverati.

Tale necessità si ravvisa principalmente presso la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia ma anche, occasionalmente, presso altre UU.OO. ospedaliere.

Tali ausili / presidi spesso non sono ricompresi nelle tipologie a carico del SSN ; di conseguenza sono reperibili unicamente presso Ditte esterne.

Considerata necessità di regolamentare l'accesso dei soggetti privati fornitori, allo scopo di assicurare al paziente una adeguata libertà di scelta, sulla base di un tariffario determinato (cfr. D.M. 27/08/1999 n. 332), con le dovute garanzie di trasparenza e conformità degli ausili/protesi agli standard qualitativi.

Con nota prot. 604 del 21/02/2012, acquisita al protocollo della DAPO con n. 139/C in pari data, la Direzione Medica Ospedaliera inviava a questa Direzione Amministrativa la proposta del "Regolamento interno per la fornitura di ausili e presidi ortopedici" e invitava la medesima a predisporre idoneo atto di approvazione.

Tale regolamento, che concerne unicamente la fornitura di ausili e presidi ortopedici non a carico del SSN (a totale carico del paziente che corrisponde l'intero importo) e richiesti specificamente, tramite compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica, da parte del medico specialista dell'U.O. di riferimento, definisce le modalità di presentazione delle domande di accesso da parte delle Ditte, la formazione del relativo elenco, l'organizzazione interna e l'articolazione degli accessi e delle attività prevedendo, in capo alla Direzione Medica Ospedaliera, alla Direzione dell'U.O. Ortopedia ed, eventualmente, di altre UU.OO., poteri di vigilanza.

Esito dell'istruttoria:

Tanto premesso, si predispose proposta di provvedimento del Direttore di Area Vasta nei seguenti termini:

- 1 Di approvare il testo del Regolamento interno relativo ai requisiti e le modalità organizzativo/funzionali per la fornitura di ausili e presidi ortopedici, ai pazienti ricoverati presso i Presidi ospedalieri della Area Vasta n4 di Fermo, riportato integralmente nell'Allegato A) del presente atto;
- 2 Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Area Vasta n.4
- 3 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i

- 4 Di trasmettere il presente atto alla D.M.O., per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore f.f. della U.O.C.
Direzione Amm.va Presidi Ospedalieri
(Dott.ssa M.Rita Gambino)

- ALLEGATI -

All.1: Regolamento

REGIONE MARCHE – A.S.U.R – AREA VASTA 4 – FERMO

REGOLAMENTO INTERNO PER LA FORNITURA DI AUSILI E PRESIDII ORTOPEDICI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la fornitura di un servizio di prestazione tecnico ortopedica e di fornitura di presidi ortopedici, non a carico del S.S.N., da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Ortopedia ed eventualmente altre UU.OO. del Presidio Ospedaliero dell'AREA VASTA 4 FERMO.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso in Ospedale

L'accesso in Ospedale sarà consentito alle Ditte che siano regolarmente iscritte nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura (campo ortopedico) iscritti presso il Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgvo n. 46/97 e, pertanto, siano abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici e che dichiarino di:

- a) commercializzare tutti i presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di un reparto di Ortopedia;
- b) garantire che i presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali e comunitarie in materia;
- c) garantire che l'applicazione di detti presidi venga espletata da tecnici ortopedici. A tale proposito le Ditte dovranno produrre la documentazione relativa ai tecnici ortopedici che potranno, per loro conto, accedere alla struttura;
- d) proporre per la massima trasparenza nelle forniture, un listino prezzi relativo alla fornitura di ausili e presidi (siano essi compresi nel D.M. 27/08/1999, n. 332 o extra-nomenclatore), definendone il periodo di validità, ed impegnandosi ad addivenire, successivamente, ad un accordo che preveda l'applicazione di un unico listino prezzi concordato tra tutte le Ditte che accedono in Ospedale e la Direzione Sanitaria e Amministrativa del Presidio Ospedaliero (di seguito denominate Direzioni del Presidio Ospedaliero).

Art. 3 - Domanda di accesso

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle Ditte interessate all'accesso in Ospedale, la Direzione del Presidio Ospedaliero in seguito alle domande pervenute stilerà un elenco annuale. Lo stesso potrà essere aggiornato per gli anni successivi, in questo caso le domande dovranno pervenire **entro il 30 novembre dell'anno precedente all'espletamento del servizio.**

Per **l'anno in corso**, le Ditte interessate potranno presentare la domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della Determina, scaduti i quali la Direzione Medica provvederà a stilare l'elenco delle Ditte autorizzate ed il relativo calendario della turnazione, che sarà trasmesso alle Ditte stesse.

La domanda in carta semplice dovrà espressamente prevedere tutti i requisiti previsti nel precedente Art. 2).

Le domande di accesso in Ospedale da parte delle Ditte interessate dovranno essere inoltrate per iscritto alla Direzione del Presidio Ospedaliero e dovranno contenere la precisa ragione sociale della Ditta richiedente ed i relativi recapiti telefonici nonché essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta con l'indicazione della relativa qualifica.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegate idonee documentazioni attestanti i requisiti di cui al precedente Art 2. Dovranno, in particolare, essere indicati i nominativi dei tecnici ortopedici dei quali la Ditta intende avvalersi e dovrà essere esplicitato l'impegno della Ditta a comunicare per iscritto alla Direzione del Presidio Ospedaliero ogni variazione dei dati forniti.

Art. 4- Organizzazione interna

La Direzione del Presidio Ospedaliero, valutata la documentazione presentata e verificato il possesso dei requisiti richiesti, procederà all'ammissione delle Ditte all'accesso presso l'Ospedale.

La Direzione del Presidio Ospedaliero, al fine di procedere ad una attenta valutazione, si riserva la facoltà di richiedere alle Ditte chiarimenti, elementi aggiuntivi o ulteriore documentazione.

Alle Ditte ammesse sarà consegnata apposita autorizzazione scritta, a firma del Direttore Medico, che avrà validità annuale e che sarà confermata annualmente, verificato il permanere del possesso dei requisiti previsti e fatta salva la possibilità per la Ditta di cessare l'attività dandone comunicazione (con Raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione del Presidio Ospedaliero) almeno 30 giorni prima della data della cessazione.

Tale autorizzazione dovrà essere conservata a cura della Ditta ed esibita anche in copia, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, da parte del personale che accede in Ospedale.

Le Ditte ammesse saranno inserite, secondo l'ordine d'invio delle domande, in un apposito elenco che verrà consegnato, unitamente al listino prezzi – determinato secondo quanto previsto dall'Art. 2, punto d) all'U.O. di Ortopedia ed eventualmente alle altre UU.OO. del Presidio Ospedaliero.

Le Ditte ammesse comunicheranno alla Direzione del Presidio Ospedaliero i nominativi delle persone da autorizzare per l'accesso in Ospedale. Alle stesse verrà consegnato un tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto durante l'attività presso il Presidio Ospedaliero di Fermo.

Le consulenze per la fornitura di presidi e protesi, che possono essere effettuate esclusivamente previa specifica richiesta da parte del personale medico dell' U.O saranno scelte direttamente dall'utente. I tecnici ortopedici, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore dell' U.O. rispetto ai tempi e modalità di accesso, potranno prestare la loro opera direttamente al letto del paziente ricoverato.

Le prescrizioni per la fornitura di ausili e presidi ortopedici vengono predisposte dai Medici Specialisti operanti nelle UU.OO. ove sono ricoverati i pazienti.

Verrà definita una turnazione tra le Ditte ammesse all'accesso in Ospedale, tenuto conto della consistenza numerica delle stesse, durante la quale la Ditta "in turno" dovrà garantire.

- La presenza presso l'U.O.C. di Ortopedia ed eventualmente presso altre UU.OO. del Presidio Ospedaliero previa chiamata.
- L'intervento tempestivo e comunque non oltre 24 ore dalla chiamata;
- La garanzia di consegnare i presidi nei tempi tecnici strettamente necessari, senza nessun ulteriore ritardo e comunque non oltre 24 ore dalla commissione del Presidio salvo particolari motivi che devono essere comunicati al Direttore dell'Unità Operativa;

Al fine di non ostacolare le attività assistenziali di U.O, fatta eccezione per le forniture urgenti (e definite tali dal Medico di U.O), a cura del Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia, o eventualmente dei Direttori di altre UU.OO., potranno essere stabilite precise fasce orarie e particolari percorsi per l'accesso in Ospedale.

Il calendario delle turnazioni tra le Ditte in elenco, per ciascun anno di attività, sarà trasmesso alle Ditte stesse a cura della Direzione del Presidio Ospedaliero, entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Per l'anno in corso vale quanto stabilito all'art. 3.

All'ingresso dell'U.O.C. di Ortopedia, e delle altre UU.OO. del Presidio Ospedaliero verranno affissi inoltre, gli elenchi relativi:

1. Alle Ditte autorizzate all'accesso in Ospedale , con i relativi recapiti telefonici;
2. All'articolazione annuale dei turni periodici con indicazione della Ditta "in turno" per ciascun periodo;
3. Alle Tariffe applicate per ciascun ausilio e presidio , determinate secondo quanto previsto dall'Art. 2) punto d).

Art. 5- Vigilanza

Ferma restando la generale competenza delle Direzioni del Presidio Ospedaliero allo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento, la funzione di vigilanza sull'attività esercitata dalle Ditte autorizzate è demandata al Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia ed eventualmente delle altre UU.OO. interessate, che potranno anche delegare tale funzione a personale di loro fiducia ed operante nell'ambito della U.O. di riferimento.

Art. 6 - Sanzioni

Le persone non autorizzate o che a precise richieste non esibissero l'autorizzazione di cui sopra, saranno invitate ad allontanarsi immediatamente dalla struttura ospedaliera.